Studio legale di diritto del lavoro

prof. avv. Carlo Cester
avv. Maria Luisa Miazzi
avv. Francesco Rossi
avv. Paola Rossi
avv. Daniela Gambali
avv. Chiara Tomiola

Associazione Professionale
Sede: Corso Garibaldi, 5
35122 Padova

Tel. 049.656777 (5 linee r.a.)
Fax 049.650834
segreteria@miazzicesterrossi.it

Miazzi Cester Rossi

Padova, 6 Dicembre 2010

Spettabile
Collegio Regionale Veneto
Guide Alpine-Maestri d'Alpinismo
Corso Italia 69/a
32043 Cortina d'Ampezzo (BL)

OGGETTO: Parere sulla professione di Guida Alpina

Con riferimento al quesito postomi relativamente alla professione di Guida Alpina, avente riguardo alla corretta configurazione della professione ed agli ambiti possibili di tutela anche con riguardo all' esercizio abusivo della professione da parte di soggetti privi del titolo professionale, espongo quanto segue.

a.- L'ordinamento della professione di Guida Alpina è regolato dalla legge quadro n. 6 del 1989 e, per la Regione del Veneto, dalla legge regionale n. 1 del 2005. Tali disposizioni disciplinano l'accesso alla professione. l'oggetto della attività professionale.
Secondo tali disposizioni in particolare:

a1) l'esercizio della professione è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami. In esito la Guida Alpina può ottenere l'iscrizione nell'albo professionale;

a2) l'oggetto principale della professione, ai sensi degli artt. 2 l. 6/1989 e 5 l.r. 1/2005, è:
- l'accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
- l'accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche su comprensori sciistici, su terreno innevato di montagna con qualsiasi attrezzo e su aree per lo sci fuori pista;
- l'accompagnamento di persone e gruppi di persone in discese canyon o forre richiedenti materiali e tecniche alpinistici;
- l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e di arrampicata anche su pareti artificiali, delle tecniche sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche

Indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati
carlo.cester@ordineavvocatipadova.it - marialuisa.miazzi@ordineavvocatipadova.it - francesco.rossi@ordineavvocatipadova.it
paola.rossi@ordineavvocatipadova.it - daniela.gambali@ordineavvocatipadova.it - chiara.tomiola@ordineavvocatipadova.it

sciistiche su piste di discesa e di fondo; realizzazione, certificazione e manutenzione di percorsi in siti naturali per la pratica dell'arrampicata, su roccia o ghiaccio, di vie ferrate classiche e sportive;

b.- Le disposizioni in esame dispongono anche in merito alla tutela che l'ordinamento appresta in favore della professione. Al riguardo va fatto riferimento all'art. 18 della legge n.6 del 1989, il quale sancisce il divieto dell'esercizio abusivo della professione richiamando per la sanzione il disposto dell'art. 348 c.p.. Com'è noto la disposizione del codice penale contiene una cosiddetta norma penale in bianco in quanto rinvia per la determinazione dell'oggetto della tutela alle norme giuridiche che regolano le cosiddette "professioni protette".

b1) Al fine di comprendere quale sia l'ambito professionale protetto risulta, quindi, indispensabile, definire il concetto di "professione".
Al riguardo la giurisprudenza, in particolare la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 49 del 2002; Cass. n. 1151 del 2003; Cass. n. 26829 del 2006) ha distinto: (i) tra atti tipici o riservati agli iscritti nell'albo (ii) e atti "relativamente liberi", che possono essere compiuti anche da soggetti non iscritti nell'albo purché si tratti di compimento occasionale e gratuito.
Sono in conseguenza di tale orientamento giurisprudenziale:
-saranno sempre vietati perché costituiscono esercizio abusivo della professione i comportamenti anche occasionali che comportino il compimento di atti tipici della professione;
-saranno vietati i comportamenti che comportino il compimento di "atti relativamente liberi" solo quando siano non occasionali ovvero onerosi. Con specifico riferimento alla professione di Guida Alpina, la Corte d'Appello di Milano con sentenza del 30 Novembre 2005 ha rilevato come l'art. 2 della legge n. 6 del 1989, adoperando la espressione "professionalmente", intende rifarsi all'esercizio non episodico o remunerato dell'attività.

c.- Esaminando le attività ricomprese nell'ambito della professione di Guida Alpina, potremo dire che può esserci esercizio abusivo della professione quando:

- l'attività svolta è **tipica e caratteristica** della professione stessa, come per esempio: lo svolgimento di corsi a pagamento di arrampicata con relative uscite di gruppo; l'accompagnamento di persone o gruppi di persone in discese di canyon o forre richiedenti materiali e tecniche alpinistiche; la realizzazione, certificazione e manutenzione di percorsi in siti naturali per la pratica dell'arrampicata su roccia o ghiaccio, di via ferrate classiche e sportive. In tal caso l'abuso avviene sempre anche se l'attività è svolta occasionalmente e a titolo gratuito;

- l'attività è da considerarsi tra quelle che possono considerarsi relativamente libere in quanto **non tipiche**, come per esempio: le escursioni su sentieri di montagna o le escursioni sciistiche su comprensori sciistici; ma l'esercizio di queste attività sia abituale o remunerata.

In ogni caso è opportuno precisare che, non essendoci allo stato attuale dottrina o giurisprudenza consolidate circa l'individuazione delle singole attività svolte dalla Guida Alpina che siano da considerarsi "tipiche" o "relativamente libere", spetterà sempre al giudice di merito valutare il caso concreto e lo svolgimento dei fatti.

* * *

Da quanto sopra detto emerge con evidenza come le iniziative che il Collegio delle Guide Alpine può intraprendere per la tutela della professione siano innanzitutto tese alla repressione dell'esercizio abusivo della professione.
A tal fine il Collegio ha facoltà di denunciare l'esercizio abusivo della professione alle autorità competenti e costituirsi parte civile nel processo penale.
La giurisprudenza, infatti, è costante nell'affermare come nell'ambito del procedimento penale per il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.), possano costituirsi parte civile anche gli ordini professionali, che, quali organi rappresentativi degli iscritti, assumano di avere subito un danno dal reato, per esserne derivata. Il danno nel caso è conseguenza della diretta lesione all'immagine dell'ordine, per avere questo subito una perdita di credibilità quale portatore degli interessi della categoria rappresentata; inoltre vi può essere lesione degli interessi patrimoniali degli iscritti, esposti alla concorrenza professionale di un soggetto non abilitato e screditati nel loro status professionale a causa dell'attività di un soggetto non in possesso dei requisiti culturali e di competenza tecnica previsti dalla legge.
Peraltro, poiché la legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale deriva dal diritto al risarcimento del danno subito a causa del reato, deve ritenersi che a prescindere dalla denuncia penale e dallo svolgimento di un processo penale nei confronti del responsabile, sia possibile per il Collegio Professionale esercitare l'azione risarcitoria dinnanzi al giudice civile al quale potrà essere richiesto di accertare incidentalmente la sussistenza del reato e conseguentemente condannare al risarcimento del danno.

Va da sé che il Collegio potrà valutare caso per caso quale sia l'intervento più opportuno e valutare altresì se sia opportuno far precedere l'iniziativa giudiziale da diffida scritta in modo da indurre gli interessati a cessare il comportamento delittuoso.

Spero che quanto precede sia sufficientemente chiaro ed esauriente ai fini che interessano; a questo punto, se sono chiariti i termini generali del problema, sarà opportuno fissare un nuovo appuntamento per esaminare le singole vicende che si ritengano pregiudizievoli per la categoria e decidere quale sia il comportamento da mantenere.

Attendo un Vostro cortese riscontro e con l'occasione invio cordiali saluti.

Avvocato Maria Luisa Miazzi